

202.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	7584	<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di un documento) .....	7583
<b>Disegno di legge</b> (Trasmissione dal Senato) ..	7582	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge S. 1918</b> (Approvato dal Senato) <b>n. 3468:</b>		(Annunzio) .....	7581
(Articolo 12) .....	7567	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	7582
(Emendamenti) .....	7567	<b>Proposte di legge costituzionale:</b>	
(Articolo 13) .....	7571	(Annunzio) .....	7581
(Emendamenti e subemendamenti) .....	7573	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	7582
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni) .....	7583	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali</b> (Annunzio) .....	7583
<b>Missioni vevoli nella seduta del 29 maggio 1997</b> .....	7581	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	7584

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1918. — NORME IN MATERIA DI  
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL  
SENATO) (3468-142-501-728-1334-1380-1684-1955-2354-3459)*

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

*(Disciplina sanzionatoria del contratto  
a tempo determinato).*

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

12. 38.

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

12. 39.

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o successivamente prorogato.*

12. 3.

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a con la seguente: deve.*

12. 4.

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 40.*

12. 6.

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 39.*

**12. 7.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 38.*

**12. 8.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 37.*

**12. 9.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 36.*

**12. 10.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 35.*

**12. 11.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 34.*

**12. 12.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 33.*

**12. 13.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 32.*

**12. 14.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 31.*

**12. 15.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.*

**12. 16.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 29.*

**12. 17.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 28.*

**12. 18.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 27.*

**12. 19.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 26.*

**12. 20.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 25.*

**12. 21.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 24.*

**12. 22.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 23.*

**12. 23.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 22.*

**12. 24.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 21.*

**12. 25.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: quinto.*

**12. 5.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 60.*

**12. 26.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 50.*

**12. 27.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 49.*

**12. 28.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 48.*

**12. 29.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 47.*

**12. 30.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 46.*

**12. 31.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 45.*

**12. 32.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 44.*

**12. 33.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 43.*

**12. 34.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 42.*

**12. 35.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 40 con la seguente: 41.*

**12. 36.**

Malavenda.

*Al comma 1, al capoverso, terzo periodo, sopprimere dalle parole: a termine fino alle parole: sei mesi.*

**12. 37.**

Malavenda.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis. Per le particolari caratteristiche dello svolgimento del rapporto di lavoro in agricoltura è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per tutte*

*le lavorazioni agricole stagionali e per le attività di allevamento degli animali nonché per tutte le altre lavorazioni in cui la speciale attività agricola lo richieda.*

*1-ter. L'obbligo di stipulare per iscritto il contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo è assolto con la comunicazione di assunzione di cui all'articolo 9-bis, comma 2 e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.*

**12. 40.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

*Sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato per i lavoratori in affitto o comunque controllati dalle società previste dalla presente legge, comprese quelle di caporalato).*

**12. 1.**

Malavenda.

*Alla rubrica sopprimere la parola: sanzionatoria.*

**12. 2.**

Malavenda.

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

*(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale).*

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi

di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a

tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*Sopprimerlo.***13. 18.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.***\* 13. 19.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.***\* 13. 44.**Prestigiacomò, Gazzara, Pampo,  
Teresio Delfino, Ostillio, Ber-  
gamo, De Luca, Fratta Pasini,  
Matranga, Santori, Taborelli,  
Tortoli, Polizzi, Volontè.*Sopprimere il comma 1.***\* 13. 45.**

Masi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, anche mediante rinvio ai contratti aziendali, possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative su un periodo non superiore all'anno. L'articolo 5, nella parte riferita all'orario giornaliero, e l'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, sono abrogati. Le altre disposizioni del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, ri-

mangono ferme, salvo diversa previsione dei predetti contratti collettivi nazionali, che possono derogarvi anche *in peius*.

**13. 46.**

D'Amico, Lamacchia, Taborelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.53  
DELLA COMMISSIONE

*Sostituire il primo periodo del comma 1 con:* L'orario normale di lavoro è fissato in 35 ore settimanali.

**0. 13. 53. 20.**

Diliberto, Strambi.

*Sopprimere le parole:* stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

**0. 13. 53. 5.**

Pampo.

*Al comma 1 sostituire le parole:* In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo *con le seguenti:* Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo.

**0. 13. 53. 9.**Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Teresio Delfino, Viale.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. *Le parole:* secondo e terzo *sono sostituite dalle seguenti:* primo, secondo e terzo.

**0. 13. 53. 19.**

Viale.

*Al comma 1 sopprimere le parole: e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sostituire le parole: secondo e terzo con le seguenti: primo, secondo e terzo.*

**0. 13. 53. 6.**

Prestigiacomò, Teresio Delfino,  
Viale, Pampo, Ostillio.

*Al comma 1 sopprimere le parole: e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sostituire le parole: secondo e terzo con le seguenti: secondo, terzo e quarto.*

**0. 13. 53. 18.**

Prestigiacomò, Teresio Delfino,  
Viale, Pampo, Ostillio.

*Al terzo periodo, sopprimere le parole da: e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**0. 13. 53. 1.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Teresio Delfino.

*Al terzo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo.*

**0. 13. 53. 4.**

Paolo Colombo.

*Al comma 1 sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre ventiquattro mesi. Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 17.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al comma 1 sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre venti mesi. Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 16.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al comma 1, sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre diciotto mesi. Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 15.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al comma 1, sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre sedici mesi.*

*Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 14.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al comma 1, sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre diciotto mesi.*

*Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 13.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al comma 1, sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre dodici mesi.*

*Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 10.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al comma 1, sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre dieci mesi.*

*Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 12.**

Prestigiacomò, Teresio Delfino,  
Pampo, Ostillio, Viale.

*Al comma 1, sostituire le parole: non oltre 6 mesi, con le seguenti: non oltre otto mesi.*

*Sostituire le parole: ai commi secondo e terzo dell'articolo, con le seguenti: all'articolo.*

**0. 13. 53. 11.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Al terzo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi secondo e terzo.*

**0. 13. 53. 2.**

Paolo Colombo.

*Al terzo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi secondo e terzo.*

**0. 13. 53. 3.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino, Gaz-  
zara.

*Al comma 1 sostituire le parole: secondo e terzo, con le seguenti: terzo e quarto.*

**0. 13. 53. 7.**

Viale.

*Al comma 1, sostituire le parole: e terzo, con le seguenti: terzo e quarto.*

**0. 13. 53. 8.**

Prestigiacomò, Pampo, Ostillio,  
Viale, Teresio Delfino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5 *bis* del regio decreto legge n. 692 del 1923, convertito nelle legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.

**13. 53.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'orario di lavoro è fissato in 35 ore settimanali. Ogni riduzione comporta il mantenimento del medesimo salario.

**13. 1.**

Malavenda.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

L'orario normale di lavoro è fissato in 35 ore settimanali.

**13. 47.**

Giordano, Strambi, Cangemi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ; le ore di prestazione eccedenti fino ad un massimo di otto ore settimanali sono denominate lavoro supplementare ovvero lavoro straordinario contrattuale e pertanto si distinguono dal lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, ed al relativo regio-*

lamento di attuazione, emanato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e non sono soggette alla comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 1923 del 1962.

**13. 40.**

Michielon, Grugnetti, Taborelli,  
Viale, Paolo Colombo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 28 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 2.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 29 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 3.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 30 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 4.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 31 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 5.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 32 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 6.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 33 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 7.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 34 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 8.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore settimanali con le seguenti: 35 ore settimanali a parità di salario.*

**13. 9.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 28 ore.*

**13. 10.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 29 ore.*

**13. 11.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 30 ore.*

**13. 12.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 31 ore.*

**13. 13.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 32 ore.*

**13. 14.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 33 ore.*

**13. 15.**

Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 ore con le seguenti: 34 ore.*

**13. 16.**

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**13. 17.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**13. 20.**

Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro con le parole: la progressiva riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore.*

**13. 48.**

Giordano, Strambi, Cangemi.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere in fine le parole: e fino a quaranta ore settimanali.*

**13. 49.**

Giordano, Strambi, Cangemi.

*Sopprimere il comma 3.*

**13. 21.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**13. 22.**

Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**13. 23.**

Malavenda.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di cui all'obiettivo n. 1 con le seguenti: di cui agli obiettivi n. 1, 2 e 5b.*

**13. 41.**

Paolo Colombo, Michielon, Grunnetti.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**13. 24.**

Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**13. 25.**

Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**13. 26.**

Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

**13. 27.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**13. 28.**

Malavenda.

*Al comma 5, sopprimere le parole da:  
con le organizzazioni sindacali alle parole:  
sul piano nazionale.*

**13. 42.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

*Sopprimere il comma 6.*

**13. 29.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**13. 30.**

Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere le parole da:  
stipulati dalle organizzazioni sindacali alle  
parole: sul piano nazionale.*

**13. 43.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 maggio 1997.**

Andreatta, Barbieri, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Corleone, De Simone, Detomas, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Muzio, Nardini, Olivieri, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Ruberti, Sales, Savarese, Servodio, Sinisi, Soriero, Tremaglia, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 maggio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e istituzione del Ministero dell'economia agro-alimentare e dello sviluppo rurale » (3771);

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole e alimentari di particolare qualità e tipicità » (3772);

VOLONTÈ e MARINACCI: « Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato » (3773);

VOLONTÈ: « Norme in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano » (3774);

RUZZANTE: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di conduzione di ciclomotori » (3776);

RICCI ed altri: « Modifica dell'ambito di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto » (3777);

RICCI: « Modifica all'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di avanzamento degli ufficiali in ausiliaria » (3778).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 28 maggio 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

GIANCARLO GIORGETTI e ROSCIA: « Abrogazione dell'articolo 38 dello Sta-

tuto della Regione siciliana concernente il contributo di solidarietà dello Stato » (3775).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 28 maggio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2256. — « Contributo italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del Piano Marshall » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3770).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

DI LUCA ed altri: « Nuove norme in materia di immigrazione di cittadini extracomunitari » (3441) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE JERVOLINO RUSSO** ed altri: « Modifica al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione relativo alla pena di morte » (3680) *Parere delle Commissioni II e IV;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione dell'avvocato del minore » (3702) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

CONTENTO: « Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 63, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » (3697) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

CORLEONE: « Norme per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del lago di Pergusa » (152) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

FONTAN: « Nuove disposizioni per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » (3710) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XI;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

GAZZILLI: « Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (3693) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

LUCIDI ed altri: « Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale » (3374) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;*

GIANNOTTI ed altri: « Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati » (2112) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma*

*1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 26 maggio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione RUBERTI n. 8/00016, concernente la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, approvata nella seduta della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) del 29 aprile 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 16 maggio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alle risoluzioni in Assemblea MUSSI ed altri n. 6/00001, approvata nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 1996 e MUSSI ed altri n. 6/00007, approvata nella seduta dell'Assemblea del 10 ottobre 1996, concernenti il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera del 17 maggio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione SAIA ed altri n. 3/00276 nella seduta dell'Assemblea dell'11 febbraio 1997, concernente il riconoscimento degli istituti di formazione per psicologi clinici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

#### **Trasmissione dal Ministero del tesoro.**

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 23 maggio 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 142919 del 20 maggio 1997, di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti V (Bilancio), IX (Trasporti) e X (Attività produttive).

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 26 maggio 1997, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Como e dei consigli comunali di: Dinami (Vibo Valentia), Camerata Nuova (Roma), Simala (Oristano), Susegana (Treviso) e Aradeo (Lecce).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 maggio 1997, pagina 7526, prima colonna, ventinovesima riga, aggiungere le seguenti:

«*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.*

**8. 119.**

La Commissione.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

Dezvolta  
18